

DELIBERAZIONE N° X / 7143

Seduta del 02/10/2017

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIOVANNI FAVA

VALENTINA APREA GIULIO GALLERA

VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA

SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE

LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi di concerto con l'Assessore Valentina Aprea

## Oggetto

modifica della dgr 3965/2015 in relazione agli obblighi di formazione abilitante e di aggiornamento per l'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili (di concerto con l'assessore aprea)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Dirigenti Armando De Crinito Paolo Andrea Boneschi

I Direttori Generali Mario Nova Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 6 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante



## PREMESSO che:

- l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 28/2011, come modificato con l'art.17 del D.L. 63/2013, convertito, con modifiche, nella legge 90/2013, prevede che "la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37";
- I suddetti requisiti riguardano il possesso di un titolo di studio adeguato o, in sua mancanza, di una specifica esperienza lavorativa, la cui durata minima è stabilita in rapporto alla tipologia e al livello del titolo di studio posseduto;
- il comma 2 dello stesso articolo prevede che entro il 31 dicembre 2013 (termine prorogato al 31.12.2016 dalla legge n.21 del 2016), le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivino un programma di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore;
- nel corso dell'incontro tenutosi il primo luglio 2015 fra i rappresentanti dell'U.O. Energia e Reti Tecnologiche e i rappresentanti delle Associazioni degli Installatori e Manutentori degli impianti termici è stata riconosciuta l'opportunità, visto che le Regioni non avevano concordato una linea comune in merito ai percorsi formativi necessari per ottenere l'abilitazione all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di prevedere:



- l'idoneità all'installazione di impianti FER di tutti gli operatori abilitati secondo le lettere a), b), c), e d) dell'art. 4 del D.M. 37/2008 alla data del 3 agosto 2013, fatta salva la necessità di frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore entro il 3 agosto 2016;
- la necessità, per coloro che avevano o avrebbero conseguito l'abilitazione secondo le lettere c) e d) dell'art. 4 del D.M. 37/2008 in data successiva all'entrata in vigore della legge 90/2013, di frequentare un apposito corso formativo di base di 80 ore per ottenere l'idoneità all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti FER;

## **DATO ATTO** che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 3965 del 31 Luglio 2015 sono state aggiornate le precedenti disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, inserendo al punto 16 i suddetti criteri di abilitazione all'installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER;
- con decreto n. 8711 del 21.10.2015 è stato approvato lo "Standard professionale e formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili FER" nonché la "Regolamentazione dei percorsi di aggiornamento per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili FER", entrambi allegati al decreto medesimo come parti integranti e sostanziali;

**CONSIDERATO** che con nota del 21.11.2016 le associazioni di categoria a cui fanno capo gli installatori e manutentori degli impianti termici (più precisamente: Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia, ASSISTAL) hanno evidenziato che:

• solo metà delle regioni hanno approvato propri piani formativi e solo quattro Regioni (Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta e Liguria) hanno fatto slittare le scadenze entro le quali le imprese sono tenute ad aggiornare o



formare i propri responsabili tecnici;

- la maggior parte delle Regioni che hanno deliberato in materia hanno previsto l'obbligo della formazione abilitante per i soli soggetti abilitati ai sensi della lettera c), di cui all'art. 4, comma 1 del DM 37/2008;
- la disomogeneità di cui sopra impone un intervento correttivo che escluda l'obbligo di formazione abilitante per i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) della norma sopra citata, in modo da allineare la normativa regionale lombarda all'interpretazione maggiormente condivisa tra le Regioni;

**RILEVATO** che con nota dei 21 giugno 2017 le suddette Associazioni hanno ribadito la necessità di modificare il punto 16.2 della DGR 3965 del 31/07/2015, disponendo l'obbligo di formazione abilitante solo per coloro che hanno conseguito l'abilitazione di cui alla lettera c) dal 4 agosto 2013 e, conseguentemente, di includere i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) tra coloro che sono obbligati a frequentare il solo corso di aggiornamento professionale;

**PRESO ATTO** che il Consiglio regionale, nella seduta dell'1.8.2017 ha approvato l'ordine del giorno n. 26308 con cui la Giunta regionale è invitata a predisporre urgentemente un provvedimento finalizzato alla modifica del punto 16 della dgr 3965/2015, limitando l'obbligo di formazione per l'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai soli tecnici abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del DM 37/2008;

**CONSIDERATO** che l'estensione della formazione abilitante alla lettera d), pur giustificata dalla volontà, a suo tempo condivisa con le Associazioni di categoria, di assicurare un più alto livello di competenze professionali, comporta una disparità di trattamento rispetto agli operatori delle altre Regioni, dal momento che solo in Lombardia i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) sono tenuti a superare un corso di formazione di 80 ore;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta presentata dalle Associazioni di



categoria e l'invito del Consiglio regionale;

**ATTESO** che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice 118. Econ.17.1 "Promozione dell'edilizia sostenibile";

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1. di modificare il punto 16.2 della dgr 3965/2015, prevedendo l'obbligo di formazione abilitante all'installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili per i soli soggetti che conseguono l'abilitazione di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008 dal 4 agosto 2013 e, conseguentemente, di disporre che i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) del medesimo articolo siano tenuti a frequentare unicamente il corso di aggiornamento professionale;
- 2. di dare atto che il punto 16.2 della dar 3965/2015 risulta così riformulato:
  - "2. Coloro che conseguono l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) del D.M. 37/2008 dal 4 agosto 2013 per ottenere l'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere l'abilitazione all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore. "
- 3. di dare atto che la DG Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà ad adeguare lo "Standard professionale e formativo per l'attività di



installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER" approvato con decreto 8711/2015 escludendo dai destinatari coloro che sono abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera D) del DM 37/2008;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge